

DECRETO 17 GENNAIO 2013 DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
IN ATTUAZIONE DELL'ART. 19 DEL DL 1/2012
(MIGLIORAMENTO DELLE INFORMAZIONI AL CONSUMATORE SUI PREZZI DEI CARBURANTI)

Cosa prevede il DL 1/2012 convertito con L. 27/2012

L'articolo 19 del decreto legge 1/2012 attribuisce al Ministero dello sviluppo economico il compito di definire le modalità attuative del Codice del Consumo nella parte in cui prevede che i prezzi praticati al consumo dei prodotti petroliferi per autotrazione debbano essere esposti in modo visibile dalla carreggiata, e fornisce in merito alcuni criteri vincolanti per il relativo decreto attuativo, per rendere più uniforme, confrontabile e chiara l'informazione fornita dai distributori ai consumatori attraverso cartelloni stradali.

I PRINCIPALI CONTENUTI DEL DECRETO MINISTERIALE

- I prezzi devono essere esposti sui cartelloni stradali secondo il seguente ordine, dall'alto verso il basso: gasolio, benzina, GPL, metano.
- Devono essere segnalati i prezzi praticati, senza indicazioni sotto forma di sconti, riferiti alla modalità non servito, se presente. Il decreto non vieta campagne promozionali o di fidelizzazione, ma vieta l'indicazione di prezzo sotto forma di sconti riferiti a prezzi non verificabili da parte del consumatore.
- Se presente ed attiva anche la modalità di rifornimento con servizio, i prezzi del servito devono essere esposti su cartelloni separati indicando la differenza in aumento.
- I prezzi devono essere esposti in euro per litro (euro per chilogrammo per il metano) con tre cifre decimali. Le prime due cifre decimali devono essere evidenziate in base alla dimensione o al risalto dei caratteri, attraverso l'indicazione della terza cifra (millesimi) con minore evidenza, alternativamente in formato apice o pedice ovvero con minore luminosità o risalto cromatico, per richiamare l'attenzione dei consumatori sulle differenze di prezzo in centesimi, più rilevanti.
- Il posizionamento, le caratteristiche e le dimensioni dei supporti e dei cartelli per la pubblicizzazione dei prezzi praticati al pubblico devono rispondere ai requisiti previsti in materia dal Codice della strada e relative normativa attuativa. L'altezza dei caratteri deve avere una dimensione minima di 12 cm, salvo incompatibilità con altre disposizioni.
- Vengono fornite indicazioni anche per quel che riguarda l'esposizione dei prezzi all'interno dell'Area di Servizio che devono essere esposti secondo il medesimo ordine e come prezzi effettivamente praticati.
- I carburanti speciali possono essere pubblicizzati in modo visibile dalla carreggiata purché esposti su cartelloni separati

PER CHI/COSA/ E DA QUANDO SCATTANO I NUOVI OBBLIGHI

Il decreto si applica ai cartelloni di tutti i punti vendita. Non si applica agli speciali strumenti di informazione resi obbligatori per le autostrade e le strade extra-urbane principali statali (cosiddetti benzacartelloni) che restano regolati dalle particolari norme ad essi applicabili.

Decorrenza degli obblighi: dalle seguenti date successive alla **pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale:**

- dal **15°** giorno, relativamente all'esposizione dei prezzi senza indicazioni sotto forma di sconti
- dal **60°** giorno, per l'esposizione dei prezzi con minore evidenza della terza cifra decimale
- dal **90°** giorno, per l'esposizione dei prezzi secondo l'ordine dall'alto verso il basso: gasolio, benzina, GPL, metano; nonché per tutte le altre disposizione relativamente ai nuovi impianti o nei casi in cui si installi volontariamente nuova cartellonistica

Termini più lunghi e sostenibili per gli impianti esistenti

Fermi restando anche per gli impianti esistenti gli obblighi fissati per tutti gli impianti a decorrere dal quindicesimo e sessantesimo giorno, nei casi in cui per l'adeguamento completo alle norme del decreto sia necessario procedere alla sostituzione della cartellonistica esistente, tale obbligo decorre dopo un anno; nel caso la cartellonistica sia stata installata/sostituita nei 24 mesi precedenti, tale termine è di due anni.